

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 350-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 1969 (V. Stampato n. 350)

modificato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 3 luglio 1969 (V. Stampato n. 1086)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NATALI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

e col Ministro del Tesoro

e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 luglio 1969*

Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani
di contributi straordinari per il quinquennio 1969-73

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo

Art. 1.

È autorizzata la concessione, a favore dell'Ente acquedotti siciliani, nelle spese che ha sostenuto e deve sostenere per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo, di contributi annui di lire 1.300.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973.

Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari suddetti.

Art. 2.

All'onere di lire 1.300.000.000 a carico dell'anno finanziario 1969 si farà fronte con riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'occorrente variazione di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per il quinquennio 1969-73

Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari annui di lire 1.300.000.000, per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973, a copertura delle spese sostenute o da sostenere per il perseguimento dei fini istituzionali, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, per il ripianamento dei bilanci, nonchè per il pagamento dei ratei d'ammortamento sui mutui assunti o da assumere per l'estinzione di passività esistenti al 31 dicembre 1968, documentate a bilancio.

Una relazione sull'andamento dell'Ente dovrà essere allegata ogni anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La relazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, unitamente al conto consuntivo.

La prima relazione dovrà contenere un piano di risanamento della gestione entro il 1973.

Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1969 al 1973.

Art. 2.

Identico.